

TAR Napoli 21/04/1999 n. 1067

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

In assenza di un'espressa previsione del bando di gara o della lettera d'invito, l'utilizzazione, per l'invio dell'offerta di gara, del recapito a mezzo servizio postale in corso particolare, e non in forma raccomandata, non costituisce causa di esclusione dalla gara stessa. L'Amministrazione può negare l'approvazione di un'aggiudicazione provvisoria di pubblica gara, essendole consentito, ove non sia stato ancora emanato l'atto conclusivo del procedimento costituito dall'aggiudicazione definitiva a seguito dell'approvazione degli atti di gara, l'esercizio del potere di annullare d'ufficio gli atti della procedura che si rilevassero illegittimamente disposti, rimuovendoli e proseguendo l'iter procedurale a partire dal momento successivo, non travolto dall'operata rimozione